COLLEGIO GHISLIERI
CENTRO PER LA RICERCA E LA COMUNICAZIONE

Fondazione
Umberto Veronesi
– per il progresso
delle scienze

MERCK

STUDIA GHISLERIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Dipartimento di Biologia e Biotecnologie
"Lazzaro Spallanzani"

Open Lab
Laboratorio di
Biologia dello
Sviluppo

NO RAZZA
SÌ CITTADINANZA

CELLULE E GENOMI – XV CORSO

a cura di
Manuela Monti e CarloAlberto Redi

PAVIA
COLLEGIO GHISLIERI
2017

Ibis

Un particolare ringraziamento va al rettore del Collegio Ghislieri, chiaris.mo prof. Andrea Belvedere, al presidente della Fondazione Umberto Veronesi per il progresso della scienza, chiar.mo prof. Paolo Veronesi e al direttore del dipartimento Market Access della società Merck, dottor Antonio Messina, per la loro attenzione, sensibilità e generoso contributo.

© Ibis, Como-Pavia 2017
www.ibisedizioni.it
Prima edizione: settembre 2017
ISBN 978-88-7164-570-4

No razza, sì cittadinanza
Cellule e genomi – XV corso

11 Salvatore Veca, *Sull'idea di uguaglianza umana*
21 Pietro Greco, *Breve storia del concetto di razza umana*
31 Manuela Monti, CarloAlberto Redi, *No razza*
45 Giovanni Andrea Sacco, *"Razza" nel lessico delle Costituzioni*
61 Giovanni Destro Bisol, *Diversità, "razze umane" e Costituzione italiana: frequently asked questions*
71 Andrea Gratteri, *La "razza" nelle parole della legge*
83 Gianfranco Biondi, Giuseppe Novelli, Olga Rickards, *La falsificazione del paradigma razziale*
109 Telmo Pievani, *La parola razza nella Costituzione: un'analisi filosofica*
119 Amedeo Santosuosso, *Razze e dichiarazioni dei diritti: il rischio di* affermar negando
143 Guido Barbujani, *Razza e razzismo*
147 Luca Sineo, *Cos'è oggi il termine razza e perché discutere se eliminarlo o no dalla Costituzione italiana*
157 Federico Faloppa, *Rimuovere razza dalla Costituzione? Alcune riflessioni linguistiche*
179 Guido Bosticco, *Il potere delle parole, le parole del potere*
187 Cinzia Caporale, Marco Annoni, *Alcune riflessioni etiche a partire dalla proposta di eliminare la parola "razza" dall'art. 3 della Costituzione italiana*
201 Ernesto Bettinelli, *Razza, Scienza, Costituzione. Le parole contano…*

225 Gli autori

Ernesto Bettinelli

Razza, Scienza, Costituzione
Le parole contano…

1. Nell'età dell'incertezza o della crisi delle certezze anche le categorie giuridiche utilizzate per classificare le costituzioni a vocazione democratica meritano di essere rivisitate[1] e, per molti versi, semplificate.

Un macro-criterio attuale di distinzione potrebbe essere la loro *attitudine evolutiva* a *includere* piuttosto che a *escludere* la realtà in continua trasformazione che si manifesta oltre le frontiere dei rispettivi ordinamenti e a far prevalere le ragioni della verità e dell'umanità su quelle della "stretta" sovranità e della difesa dei "propri" popoli[2].

La tensione tra questi due poli è tipica delle costituzioni storiche, esito di processi rivoluzionari e/o di liberazione da situazioni di oppressione di varia origine ed epoca. L'adesione ai valori di una convivenza universale si confronta e non di rado si scontra con i persistenti richiami ai tradizionali concetti della territorialità e della sua salvaguardia. Cosicché in queste costituzioni un linguaggio rivolto al *presente-futuro* coesiste con un linguaggio rivolto al *presente-passato*.

[1] Tale percezione si sta facendo strada tra gli studiosi di diritto costituzionale e di scienza politica. Tra i più recenti contributi cfr. l'ampia indagine: AA.VV., *Le trasformazioni costituzionali del secondo millennio – Scenari e prospettive dall'Europa all'Africa*, Maggioli, Rimini 2016.

[2] È un approccio su cui, in particolare, da tempo insiste J. Habermas, quando prefigura una «comunità morale» fondata «sull'idea negativa di eliminare discriminazione o sofferenza e di *includere* gli emarginati (ogni emarginato) nell'ambito del reciproco rispetto […]. Inclusione dell'altro significa… che i confini della comunità sono aperti a tutti: anche e soprattutto a coloro che sono reciprocamente estranei e che estranei vogliono rimanere» (*Prefazione* a: *L'inclusione dell'altro – Studi di Teoria politica,* Feltrinelli, Milano 1998, pp. 8-9).

È una dicotomia di tipo sostanzialmente ideologico che può essere risolta solo attraverso libere discussioni pubbliche sia nella società civile, sia nei luoghi istituzionali dove maturano i ragionamenti giuridici e si affermano le *volontà* interpretative degli enunciati costituzionali.

La Costituzione italiana in molti articoli, soprattutto quelli di apertura, sembra decisamente propensa ad uniformarsi alla prospettiva di un'unica «famiglia umana»[3] i cui membri siano titolari di uguali diritti e siano tenuti all'adempimento di altrettanto uguali doveri di solidarietà. Il concetto universale giuridico di "persona", che per sua natura rileva al di là di qualsiasi collocazione territoriale, dà un'impronta significativa a questa impostazione[4].

Coordinando logicamente le disposizioni a cui si fa riferimento se ne ricava un discorso molto lineare e impegnativo che si può così sintetizzare. La Repubblica italiana, in tutta la sua complessità istituzionale e sociale, aspira a un ordinamento superiore in grado di assicurare una convivenza globale *giusta* e *pacifica* (art. 11). La quale si può perseguire riconoscendo senza riserve i diritti inviolabili dell'uomo *in quanto tale* e la sua *dignità* in tutto lo svolgimento della sua vita (artt. 2 e 3). Affinché una tale meta possa essere perseguita è necessario rimuovere *tutte* le barriere economiche e sociali che si frappongono al pieno sviluppo della *persona umana*, a cominciare dall'Italia in quanto Paese (art. 3, c. 2) in cui questi principi *superiori* e *universali*

[3] L'espressione si trova nel *Preambolo* della «Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo» (1948), nel *Preambolo* del «Patto Internazionale sui Diritti civili e politici« (1966), nel *Preambolo* della Costituzione della Repubblica della Polonia (1997).

[4] «La "persona", nel suo patrimonio identificativo ed irretrattabile, costituisce nella nostra Costituzione il soggetto attorno al quale si incentrano diritti e doveri. Nell'uso corrente, "diritti umani", "diritti inviolabili", "diritti costituzionali" e "diritti fondamentali" sono termini utilizzati in modo promiscuo ma equivalente, e stanno ad indicare diritti che dovrebbero essere riconosciuti ad ogni individuo in quanto tale: ciò sembrerebbe attestare, proprio a livello di un senso e "sapere comune", l'intimo e complesso rapporto che da sempre lega tra loro e indissolubilmente diritto naturale e diritto positivo». Questa sintetica ed efficace definizione si trova nella «Relazione predisposta in occasione dell'incontro della delegazione della Corte costituzionale [italiana] con il Tribunale costituzionale della Repubblica di Polonia» (Varsavia 30-31 marzo 2006), curata da Mariella Polidori, con il titolo *I diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in «www.cortecostituzionale.it/documenti». Il richiamo al diritto naturale può essere declinato e attualizzato in vari modi. La definizione che pare più congeniale all'impostazione adottata è quella di «convergenza su un nucleo indistinto di valori, che in tal modo entrano in un processo di sviluppo storico non governabile dalle volontà degli individui e degli Stati» (così F. Viola, *Il diritto come pratica sociale*, Jaka Book, Milano 1990, p. 141).

possono trovare una prima incondizionata adesione da parte del diritto interno. Il quale, pertanto, rispetto al "diritto del mondo" assume una funzione sussidiaria.

La tradizionale corrispondenza tra diritto e territorio viene superata quando si tratta di accordare protezione e accoglienza a quanti subiscano *altrove* gravi pregiudizi alla loro condizione umana (artt. 10, 26).

Questo discorso proiettato al *presente-futuro* utilizza un linguaggio semanticamente assai ricco, in quanto parole e concetti sono in grado di interagire oltre confine e di recepirne nuovi contenuti. In questo senso la Costituzione italiana può definirsi *inclusiva.*

Peraltro, essa non rinuncia a radici che affondano nel *presente-passato* laddove, ad esempio, connota il territorio dello Stato come Patria, la terra dei padri e delle progenie che si sono succedute; ed evoca la Nazione, che rimanda a una coesione sociale *spontanea* esito di tratti identitari permanenti, condivisi e, in qualche misura, incontaminati, variamente identificati nei corsi e ricorsi storici. Si tratta di un lessico che esalta il principio-presupposto della sovranità degli stati che, per loro natura, la esercitano e la presidiano in spazi geografici delimitati, riconosciuti o tollerati dalla comunità internazionale che ne dovrebbe garantire l'invulnerabilità.

Questo scenario deporrebbe a favore del carattere *esclusivo* della Costituzione, giacché essa si rivolge a un ben definito aggregato umano, il *popolo italiano* collocato entro confini altrettanto delimitati e che si distingue dagli altri popoli pur in una dimensione pacifica, non aggressiva (come si desume dal «ripudio» della guerra, di cui all'art. 11, che non vuol dire rinuncia alla difesa della Patria, richiesta come dovere «sacro»).

Insomma, nello stesso testo costituzionale coabitano due antropologie difficilmente convergenti. L'una *dinamica*, in continua e imprevedibile evoluzione che assume dimensioni planetarie e travalica, quando non travolge, le frontiere degli stati. Così è per il pensiero in tutte le sue varianti, anche le più orribili, che gli individui sono ormai in grado di *pubblicizzare* senza difficoltà e *postare* ovunque e altrove rispetto al luogo in cui fisicamente lo esprimono. E il pensiero, che *liberamente* può raggiungere qualsiasi luogo, quasi automaticamente e inevitabilmente attrae gli uomini che l'hanno prodotto fuori dai loro confini, quasi a ricongiungere le menti ai corpi.

La seconda antropologia è *statica* o, se si preferisce, "conservativa" anche dal punto di vista delle relazioni geopolitiche e delle loro modalità di svolgimento anche nei momenti *tragici*. Basti considerare la "guerra" come conflitto tra stati sovrani (normalmente prevista e regolata nelle costituzioni e nell'ordinamento internazionale, pur come mezzo estremo e deprecato per

la risoluzione delle controversie internazionali). È un concetto che ha perso il suo significato originario e specifico; e la parola, per le suggestioni di morte e di immani sofferenze che riesce a trasmettere, viene sempre più usata in ragione delle dimensioni degli apparati di violenza e della capacità di distruzione messi sul campo anche da soggetti non necessariamente qualificabili come stati o loro proiezioni[5]. In un simile contesto di destrutturazione del concetto si sono affermate espressioni ultronee come "guerra al terrorismo", "guerra ai trafficanti [di uomini]". E Papa Francesco in una sua omelia, che ha avuto una notevole eco, ha denunciato la persistenza di una terza guerra mondiale diffusa, «combattuta a "pezzi"' con crimini, massacri e distruzioni»[6].

Di contro, anche la pace ha perso i suoi connotati di risultato di un processo formale di cui gli stati dovrebbero essere protagonisti dotati del potere assoluto di stabilirla e regolarla attraverso atti giuridici, i trattati, che sanciscono la fine dei conflitti. La pace, oggi, si può percepire semplicemente come situazione, variabile indipendente, o come invocazione priva di un valore aggiunto *istituzionale*.

2. Come reagiscono le Costituzioni di fronte a questi cambiamenti semantici, a questi "svuotamenti" concettuali? Inaridendosi, almeno parzialmente, non rischiano di venir meno alla loro funzione di regolare e di predire la convivenza e *tutte* le sue forme?

La risposta dipende dagli interpreti. Posti davanti a due discorsi *divergenti* presenti nello stesso corpo normativo è loro richiesto di individuare *un metodo giuridico* per restituire *univocità* agli orientamenti della Costituzione. Più che una scelta di *bilanciamento* è una scelta principalmente di *prevalenza*: *presente-futuro* vs. *presente-passato*. Essa, normalmente, può (deve) essere effettuata attingendo alle risorse linguistiche e semantiche che si possono rinvenire nell'evoluzione dell'ordinamento nel suo complesso e alla loro capacità di adattarsi a nuove realtà e a nuovi contesti non previsti e non ipotizzati ai tempi di elaborazione del testo costituzionale.

[5] Esaustivi i saggi contenuti in C. Focarelli (a cura di), *Le nuove frontiere del diritto internazionale. Attori non statali, spazio virtuale, valori fondamentali e governo multinazionale di territori*, Morlacchi, Perugia 2008. Per uno scenario di geopolitica: A. Beccaro, *La guerra oggi e domani*, Prospettiva editrice, Civitavecchia 2010.

[6] In occasione delle celebrazioni per il centenario dell'inizio della prima guerra mondiale, presso il sacrario di Redipuglia (13 settembre 2014). Cfr. la pagina relativa all'evento in «w2.vatican.va», che riporta integralmente l'intervento del Pontefice.

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che all'interno della Costituzione si possa rinvenire un nucleo di principi e di prescrizioni supremi, "intangibili" e, dunque, dotati di un valore *superiore* proprio in ragione della loro universalità e della loro produzione esterna e diffusa rispetto al procedimento costituente interno e sovrano[7].

L'incondizionato "riconoscimento" da parte della Costituzione (all'art. 2) dei diritti inviolabili dell'uomo nel loro divenire storico *extraterritoriale* è la chiave che le consente non solo di recepire valori e principi dal di fuori, ma anche di comunicare e proporre in un ambito globale concetti e linguaggio rielaborati inizialmente in funzione dell'ordinamento interno[8]. È in questa dialettica a tutto campo che si forma, si sviluppa e si rafforza il diritto della «famiglia umana».

Anche dentro la fonte costituzionale vale pertanto un principio di gerarchia tra le diverse enunciazioni che la alimentano e tra i discorsi normativi che esse possono comporre.

Pressoché unanime è la convinzione dei giuristi che il discorso normativo sulla persona si trovi al primo posto di questa gerarchia unitamente alle "super-norme" che ad esso si riconducono. La loro forza superiore deriva dal loro carattere cosmopolitico e dal fatto che riescono a mantenersi *permanentemente significanti* in quanto capaci di generare ragionamenti *inclusivi* anche della realtà fuori confine e in quanto questa loro permeabilità, in molti casi, consente agli interpreti di rinnovare il contenuto di proposizioni e di termini apparentemente univoci che, tuttavia, rivelano un'attitudine evolutiva.

Si consideri il principio supremo (e universale) di *non ingiusta discriminazione* della persona all'accesso ai diritti di convivenza. La Costituzione italiana, nel primo comma dell'art. 3, lo recepisce in maniera a prima vista esauriente, laddove proclama la pari «dignità sociale» di tutti cittadini[9] e

[7] Tra i tanti, si veda da ultimo: P. Faraguna, *Ai confini della Costituzione. Principi supremi e identità costituzionale*, FrancoAngeli, Milano 2015.

[8] In dottrina: E. Lamarque, *Le relazioni tra l'ordinamento nazionale, sovranazionale e internazionale nella tutela dei diritti,* in «Diritto Pubblico», n. 3/2013.

[9] La Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 120 del 1967, ha affermato che il principio di eguaglianza, pur essendo nell'art. 3 della Costituzione riferito ai cittadini, deve ritenersi esteso agli stranieri ai fini della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo. In una successiva sentenza (n. 199/1986) ha ulteriormente precisato che il principio d'eguaglianza deve essere interpretato in sistema con altre disposizioni fondamentali della Costituzione; in particolare: l'art. 2, laddove i diritti inviolabili della persona sono garantiti anche ai non cittadini e l'art. 10 che richiama consuetudini ed atti internazionali che

conseguentemente la loro eguaglianza davanti alla legge che non può prevedere trattamenti differenziati irragionevoli in rapporto a fattori quali il «sesso», la «razza», la «lingua», la «religione», le «opinioni politiche», le «condizioni personali e sociali» degli individui.

L'intento protettivo e ampiamente inclusivo della prescrizione nel suo complesso è chiaro e conforme al *prevalente* discorso costituzionale sulla persona. *Significa* che determinate caratterizzazioni della persona, che nella vita sociale si prestano ancora ad essere categorizzate o, peggio, stigmatizzate, non possono avere alcuna rilevanza nell'ordinamento. Anzi, la Repubblica, in tutte le sue componenti e con tutte le risorse istituzionali di cui dispone, si assume anche il dovere e il compito di rimuovere gli «ostacoli…di fatto» di qualsiasi ordine, come le sub-culture regressive, che si frappongono ad una *piena* emancipazione umana e a una consapevole e sodale partecipazione di tutti i conviventi al progresso, anche culturale, delle comunità (all'art. 3, c. 2, che si arricchisce in successivi enunciati, come gli artt. 9, 33 e 34...).

La coerenza *proattiva* della formulazione si misura anche verificando la rispondenza alla realtà dei singoli frammenti che compongono il catalogo dei fattori di discriminazione incompatibili con il principio di eguaglianza. Già a una prima analisi sintomatica si può osservare come essi comportino per gli interpreti una diversa fatica ermeneutica allo scopo di massimizzarne il significato e di attualizzarli. Alcune definizioni che sembravano in passato "chiuse" o rigide hanno rivelato una duttilità inclusiva.

È il caso del concetto di "sesso" che si è progressivamente evoluto fino ad accogliere oltre ai riferimenti ai generi maschile e femminile altre tendenze all'origine non codificate in cui gli individui liberamente si identificano[10]. Ne

accordano tutela anche agli stranieri, affinché non vengano discriminati nell'esercizio dei medesimi diritti. In dottrina: M. Cuniberti, *La cittadinanza. Libertà dell'uomo e del cittadino nella Costituzione italiana*, CEDAM, Padova 1997, p. 187; P. Costa, *Cittadinanza*, Laterza, Bari 2005 (capitoli 1 e 9).

[10] «In generale si usa il termine "sesso"' per riferirsi alle differenze anatomiche e fisiologiche che caratterizzano i corpi maschili e femminili; il "genere", invece, concerne le differenze psicologiche, culturali e sociali, tra maschi e femmine. Esso è collegato *alle nozioni socialmente costruite* di mascolinità e femminilità; *non è perciò necessariamente un prodotto del sesso biologico*» (C. Baiamonte, in *Percorsi di eguaglianza*, a cura di F. Rescigno, Giappichelli, Torino 2016, p. 178). Proprio in questa prospettiva il concetto costituzionale di "sesso" si è allargato, permettendo di considerare naturali e dunque ragionevoli relazioni omo-affettive al pari di quelle etero-affettive e aprendo al progressivo riconoscimento di unioni matrimoniali, o ad esse equiparate, che prescindono dall'ac-

è derivato un precetto normativamente più significante in quanto *più* capace di contrastare irragionevoli discriminazioni.

Anche il concetto di «lingua» si è dimostrato suscettibile di estensione, potendo ricomprendere non soltanto gli idiomi nazionali, ma anche quelli dialettali o minoritari presenti in comunità locali.

Alla stessa stregua la «religione» non è (più) strettamente associata all'appartenenza a confessioni istituzionalizzate o comunque organizzate; ma il concetto si può estendere anche a ricerche spirituali di tipo individuale, egualmente degne di tutela.

Le «opinioni politiche» rappresentano una categoria quanto mai aperta e inclusiva di pacifiche manifestazioni del pensiero e/o di atteggiamenti inesauribili che riguardano tutti i problemi della convivenza. L'irragionevole repressione di queste manifestazioni connota ordinamenti/regimi estranei alle forme di stato liberaldemocratiche.

Le «condizioni personali e sociali», che non possono essere causa di distinzione ad opera del legislatore, sono innanzitutto quelle situazioni di svantaggio che, se non alleviate, riducono gli individui ai margini della vita collettiva e rendono la loro esistenza non sostenibile. La rimozione di simili stati di disagio è addirittura – come si è già segnalato – un compito affidato a tutte le istituzioni repubblicane. Ma anche rendite di posizione ingiustificate (alla luce in particolare del comma 2 dell'art. 4, che impone a quanti ne hanno la possibilità di concorrere spontaneamente al «progresso materiale o spirituale della società») rientrano nel campo semantico della locuzione.

3. Le parole e i concetti che succintamente[11] sono stati passati in rassegna si possono connotare come "vivi" e "attuali" in quanto *adeguati* a trattare i "casi della vita" in un orizzonte anche temporale non ristretto e non limitato alla difesa di interessi o di posizioni contingenti, legati al *presente-passato* piuttosto che al *presente-futuro* e che trascurano il valore parametro dell'umanità. I ragionamenti e gli esiti interpretativi e normativi prodotti hanno

certamento delle differenze tra i corpi degli individui che scelgono di stabilizzare il loro rapporto di coppia. Sull'evoluzione dottrinale, legislativa e giurisprudenziale ancora *in fieri*: M. Gattuso, *Orientamento sessuale, famiglia, eguaglianza*, in «La nuova giurisprudenza civile commentata», n. 12/2011, pp. 584 ss; *Le coppie dello stesso sesso: la prima volta in Cassazione*, a cura di R. Torino, Romatrepress, Roma 2013.

[11] Per un'analisi approfondita ed aggiornata del comma 1 dell'art. 3 della Costituzione, nelle sue varie specificazioni, si rinvia ai saggi contenuti in *Percorsi di eguaglianza*, cit.

certamente un'efficacia formale solo all'interno dell'ordinamento italiano; ma, nel contempo, i significati, proprio in ragione della loro ampia portata inclusiva, entrano nei circuiti della cultura giuridica universale. In effetti, l'interlocuzione tra la giurisprudenza delle corti nazionali e la giurisprudenza delle corti internazionali per la ricerca di una sapienza comune è una prassi ormai consolidata e così pure i periodici confronti per lo scambio delle reciproche elaborazioni tra corti costituzionali, soprattutto in ambito europeo[12].

La coerenza e la correttezza del linguaggio normativo sono davvero essenziali in questa reciproca virtuosa contaminazione tra ordinamenti alla ricerca di basi condivise per una sempre più estesa valorizzazione dei diritti umani.

Purtroppo, il discorso personalistico della Costituzione italiana, complessivamente felice, è, al pari di altri ordinamenti nazionali e internazionali[13], inficiato dalla presenza del termine «razza» nell'elenco dei fattori

[12] Si veda in proposito il rapporto della Corte costituzionale italiana, curato da L. Tria, *La tutela dei diritti fondamentali. Le tecniche di interrelazione normativa indicate dalla Corte costituzionale*, in «www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari» (dicembre 2014). Particolarmente rilevante anche il sottotitolo del documento: *L'abilità di usare il patrimonio di sapienza giuridica ereditato dal passato per preparare il futuro*. Nel rapporto si sottolinea che «la nostra Corte costituzionale ha costruito, nel tempo, una giurisprudenza ormai consolidata, nella quale ha, con sapienza, indicato all'interprete la strada da percorrere perché il suindicato bilanciamento possa consentire di raggiungere l'obiettivo di assicurare la "massima espansione delle garanzie" di tutti i diritti e i principi rilevanti, costituzionali, sovranazionali e internazionali, complessivamente considerati, che "sempre si trovano in rapporto di integrazione reciproca" (Corte cost. sentenze n. 85 e n. 170 del 2013; n. 264 del 2012). A questo risultato si è pervenuti […] anche attraverso una intensificazione del dialogo tra la nostra Corte costituzionale e le Corti europee "centrali", nonché le Corti costituzionali degli altri Paesi europei». Si possono ricordare in proposito anche le osservazioni di T. Groppi che parla di un «lavorio sotterraneo, poco visibile e poco noto i cui frutti sono già da tempo leggibili nelle motivazioni delle decisioni» (*La primauté del diritto europeo sul diritto costituzionale nazionale: un punto di vista comparato*, in *Rapporti e concorrenza tra ordinamenti,* a cura di A. Irace e C. Maviglia, Giuffré, Milano 2007, p. 19).

[13] Così, in particolare, a livello europeo, l'art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (1950); la Direttiva 2000/43/CE sulla parità di trattamento tra persone indipendentemente dalla "razza" e dall'origine etnica; l' art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali (2000). Ne tratta G. A. Sacco, che esamina anche le principali Costituzioni (storiche), *Razza nel lessico delle Costituzioni*, in questo stesso volume, pp. 45 ss.

che potrebbero determinare irragionevoli discriminazioni tra gli individui. Si tratta, in verità, di un'espressione viziata da intrinseca fallacia[14], giacché fa riferimento a una condizione biologica *assolutamente insussistente,* come da tempo hanno inconfutabilmente dimostrato gli studi di genetica[15] e nonostante la famosa presa di posizione dell'UNESCO, già nel 1950, avesse messo in discussione la fondatezza dell'accezione[16].

Peraltro, la parola razza, pur priva di verità e pertanto insignificante in quanto incapace di produrre ragionamenti *proattivi*, permane nell'ordinamento[17] e nella Costituzione, pressoché incontestata dai giuristi. Ciò si spiega facilmente per una serie di ragioni di tipo sistematico e di conformismo linguistico.

Il termine è inserito in una proposizione che, letta tutta di un fiato, rende bene l'idea del proposito della Repubblica di bandire dall'ordinamento tutte le situazioni odiose che nelle varie esperienze storiche e soprattutto in quella totalitaria-fascista hanno causato ingiuste ed eclatanti diseguaglianze tra gli individui. La più clamorosa è proprio quella della loro classificazione in gruppi umani collocati in una scala gerarchica biologica. Basti rammentare

[14] G. Biondi, O. Rickards, *The Scientific Fallacy of the Human Biological Concept of Race*, in «The Mankind Quarterly», XLII, 2002, pp. 355 ss.

[15] L. Cavalli Sforza, F. Cavalli-Sforza, A. Piazza, *Razza o pregiudizio? L'evoluzione dell'uomo fra natura e storia*, Einaudi Scuola, Milano 1996; G. Barbujani, *L'invenzione delle razze"*, Bompiani, Milano 2006; GF. Biondi e O. Richards, *L'errore della razza*, Carocci, Roma 2011; M. Yudell, D. Roberts, R. De Salle, S. Tishkoff, *Taking race out of human genetics. Engaging a century-long debate about the role of race in science,* in «Science», 5 febbraio 2016, pp. 564 ss. Più recentemente, E. Canadelli avverte che «nonostante sia biologicamente errato parlare di "razze" umane, nell'era post-genomica l'impiego del termine "razza" come categoria biologica applicata alla specie umana è cresciuto» (*La genetica umana e l'eterno ritorno delle "razze"*, in «La mela di Newton» («http://lamela-dinewton-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it», 2016).

[16] La dichiarazione esordisce rilevando che: «Scientists have reached general agreement in recognizing that mankind is one: that all men belong to the same species, *Homo sapiens*". E, successivamente precisa che «according to present knowledge there is no proof that the groups of mankind differ in their innate mental characteristics, whether in respect of intelligence or temperament. The scientific evidence indicates that the range of mental capacities in all ethnic groups is much the same». Questi argomenti sono poi stati sviluppati più sistematicamente nel documento: *Declaration on Race and Racial Prejudice* (27 novembre 1978). Cfr.: «http://portal.unesco.org/en».

[17] Sull'adozione della parola "razza" nella legislazione ordinaria cfr. A. Gratteri, *La "razza" nelle parole della legge*, in questo stesso libro, pp. 71 ss.

la «Dichiarazione sulla razza» approvata dal Gran Consiglio del Fascismo il 6 ottobre 1938 nella quale si teorizzava in premessa «la necessità di una coscienza razziale»[18].

Era inevitabile che questa dolorosa e ripugnante vicenda non potesse rimanere senza ripercussioni nei lavori dell'Assemblea costituente, impegnata nell'elaborazione di una Costituzione democratica agli antipodi del precedente regime totalitario. Soprattutto nei principi e nelle libertà fondamentali si sarebbe dovuta trovare una chiara traccia dell'*imprinting* antifascista. È in questa prospettiva che già nella Commissione dei 75 (I Sottocommissione) viene proposto l'enunciato che, con qualche marginale variante lessicale, l'Assemblea avrebbe poi recepito all'unanimità. Merita, in particolare, ricordare l'intervento dirimente di Palmiro Togliatti che obiettava alle incertezze di qualche collega sostenendo che «…a parte ogni altra considerazione, la parola "razza" dovrebbe essere usata appunto per *dimostrare che si vuole ripudiare quella politica razziale che il fascismo aveva instaurato*»[19]. Eppure proprio le associazioni che rappresentavano le vittime di quella politica

[18] E si vantava lo svolgimento di «un'attività positiva, diretta al miglioramento quantitativo e qualitativo della razza italiana, miglioramento che potrebbe essere gravemente compromesso, con conseguenze politiche incalcolabili, da incroci e imbastardimenti». Si plaudeva poi all'iniziativa del Ministro dell'Educazione Nazionale di aver «istituito cattedre di studi sulla razza nelle principali Università del Regno». Come è noto, l'obiettivo centrale della dichiarazione era la denuncia dell'«ebraismo mondiale», accusato di essere stato «l'animatore dell'antifascismo in tutti i campi». La *colpa* imputata agli ebrei italiani era quella di essere rimasti influenzati da una simile ostilità e di non «avere accettato sinceramente» il Regime «poiché antitetico a quella che è la psicologia, la politica, l'internazionalismo d'Israele». Di lì a poco il "manifesto" razzista del Gran Consiglio fu trasfuso nei «Provvedimenti per la difesa della razza italiana» (R.d.l. 17 novembre 1938, n. 1728). Riferimenti esaurienti in: di L. Garlati e T. Vettor (a cura di), *Il diritto di fronte all'infamia nel diritto. A 70 anni dalle leggi razziali*, Giuffré, Milano 2009; per un'accurata analisi sull'involuzione della cultura e politica fascista nei confronti della "questione" razziale cfr. E. De Cristofaro, *Dalla difesa della stirpe alla difesa della razza. La via Italiana alla biopolitica*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», n. 2/2015. Più in generale: A. Burgio (a cura di), *Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d'Italia*, Il Mulino, Bologna 1999. L'affermarsi delle tendenze e pratiche razziste in Europa è affrontato da G. Mosse nell'ormai classico *Il razzismo in Europa. Dalle origini all'olocausto,* Laterza, Bari 2007 (I ed. 1992).

[19] Concordavano con questa impostazione e con la formulazione del principio di eguaglianza (proposta alla I Sottocommissione dal democristiano Giorgio La Pira) Mario Cevolotto (Partito democratico del Lavoro), Umberto Merlin (Partito socialista). Solo il liberale Roberto Lucifero riteneva che fosse opportuno sostituire il termine «raz-

avevano fatto pervenire ai costituenti un documento in cui lamentavano la presenza della parola "razza" nell'elenco delle situazioni ingiustamente discriminatorie, sottolineando che una simile espressione era «da lasciare ai cani e ai cavalli»[20].

L'esigenza di testimoniare nella Carta fondamentale della rinascita italiana la più inequivocabile condanna per l'obbrobrio della legislazione e delle pratiche razziste, da cui il Paese si era liberato da così poco tempo, si accompagnava a una cultura che, nonostante l'avveduta segnalazione delle Comunità ebraiche, non aveva ancora percepito l'inconsistenza del termine "razza", anche se indubbiamente esso destava un certo fastidio, come dimo-

za» con «stirpe», «più consono alla dignità umana» (*resoconto sommario* della seduta del 14 novembre 1946 della Commissione per la Costituzione – I Sottocommissione –, pp. 377 ss. Gli atti dell'Assemblea Costituente sono reperibili nel sito della Camera dei Deputati all'indirizzo: «http://legislature.camera.it»).

[20] *Rilievi e proposte presentate dall'Unione delle Comunità israelitiche italiane sul progetto di Costituzione della Repubblica italiana formulato dalla Commissione per la Costituzione*, (Roma 1947, pag. 9), ora nella raccolta di *Scritti in memoria di Sergio Piperno Beer: la comunità ebraica in Italia*, Litos, Roma 1986, pp. 471 ss. A questa autorevole presa di posizione si dimostrarono sensibili i deputati democristiani, tanto che un loro esponente, l'on. Mario Cingolani, presentò un emendamento (poi ritirato) per la sostituzione della parola «razza» con «stirpe», considerando che «gli israeliti italiani [erano stati] vittime della campagna razzista fatta dal nazifascismo» e riteneva «per un atto di doverosa cortesia» che… «accogliere il loro desiderio [corrispondesse] anche ad un riconoscimento della loro ripresa di una perfetta posizione di uguaglianza tra tutti i cittadini italiani». Contrari furono, però, soprattutto i comunisti che con Renzo Laconi confermarono l'orientamento già anticipato da Togliatti nella I Sottocommissione: «…questo richiamo alla razza costituisce un richiamo ad un fatto storicamente realmente avvenuto e che noi vogliamo condannare…». Nello stesso senso Meuccio Ruini (Presidente della Commissione dei 75 che aveva elaborato il Progetto della Costituzione) ribadiva che «è proprio per reagire a quanto è avvenuto nei regimi nazifascisti, per negare nettamente ogni diseguaglianza che si leghi in qualche modo alla razza, è per questo che – anche con significato di contingenza storica – vogliamo affermare la parità umana e civile delle razze» (seduta pomeridiana del 24 marzo 1947, *Resoconti stenografici dell'Assemblea*, pp. 2422 ss. loc.cit.). In una seduta precedente il socialista Ferdinando Targetti, ancora più esplicitamente, aveva rilevato che nella «specificazione "razza" si sente la condanna del regime nefasto che si caratterizzò nella sua attività criminosa, anche più barbaramente che in qualsiasi altro modo, con la persecuzione razziale» (seduta pomeridiana del 15 marzo, *loc. cit.*, p. 2150). Diffusamente: G.E. Vigevani, *L'influenza delle leggi razziali nell'elaborazione della Costituzione italiana*, in *Il diritto di fronte all'infamia nel diritto (…)*, cit, pp. 207 ss.

stra il dibattito costituente, peraltro alquanto contenuto[21]. Solo Ferdinando Targetti si era accorto che «la parola "razza", suona tanto male»[22] e che per evitare «odiose distinzioni che nel passato portarono a tante iniquità», sarebbe stata sufficiente la semplice enunciazione che «tutti i cittadini sono eguali di fronte alla legge» e introdurre nel codice penale severe fattispecie criminose contro la "propaganda antirazziale"»[23].

4. La ricostruzione del confronto tra i costituenti mette bene in evidenza come l'inserimento nell'art. 3 della Costituzione della locuzione «maledetta», come l'aveva definita Ruini, intendeva soprattutto fissare a futura memoria un orribile evento storico e rielaborarlo in una prospettiva quasi psicanalitica[24].

Fatto sta che, in tal modo, l'enunciato costituzionale ammette e razionalizza la convinzione fallace dell'esistenza di razze. Oltre a ciò, una così forte, seppur implicita, evocazione di una vicenda discriminatoria di impatto tanto eccezionale può condizionare e ridurre la portata *novativa* della stessa formulazione costituzionale in quanto, alla luce di un parametro così estremo,

[21] L'on. Ruini nel suo intervento, citato nella nota precedente, aveva definito la parola come «maledetta»; ma, poi, aveva difeso la formulazione che sarebbe stata accolta nell'art. 3 della Costituzione, per «affermare la parità umana e civile delle razze». Del pari, l'on. Laconi, aderendo al senso (allora) comune e alla popolarità della parola, aveva rilevato che da qualsiasi «testo di geografia» si poteva evincere «che gli uomini si dividono in quattro o cinque razze» (*loc. cit.*). Peraltro – come documenta E. Canadelli nel suo saggio cit. sopra, nella nota 14 – già nell'800, lo stesso C. Darwin, nell'*Origine dell'uomo* (1871), aveva preso atto della molteplicità di opinioni sul numero delle "razze" e aveva osservato come fosse assai arduo individuare i caratteri distintivi tra le medesime; e nel 1935 il genetista J.S. Huxley, in collaborazione con l'etnologo A.C. Haddon e altri, aveva denunciato l'infondatezza biologica del concetto di razza umana in un libro che aveva avuto larga diffusione internazionale, *We Europeans*, Jonathan Cape Ltd, London 1935 (ripubblicato in italiano con il titolo *Noi Europei. Un'indagine sul problema "razziale"*, Edizioni di Comunità, Torino 2002).

[22] Anche la sostituzione della parola "razza" (che «fa pensare più che agli uomini, agli animali») con «stirpe» (proposta dal liberale Lucifero: sopra nella nota 17) gli sembrava inappropriata «dal punto di vista linguistico, storico, scientifico» (*ibidem).*

[23] Su questa impostazione cfr. le osservazioni convergenti di G. A. Sacco, *op. cit.*, pp. 47 ss.

[24] In effetti, qualche sorprendente (e forse un po' audace…) suggestione si può ricavare dalle fasi descritte dalla psichiatra E. Kübler Ross, relative alle reazioni di chi subisce un trauma di fronte all'annuncio di una prognosi letale, riassunte in cinque fasi: «diniego», «rabbia», «negoziazione», «depressione», «accettazione», in *La morte e il morire*, La Cittadella, Assisi 1976 (ed. originale 1969).

altre situazioni di minore risonanza, ma nondimeno di irragionevole distinzione degli individui per pregiudizio razziale, potrebbero essere sottostimate dallo stesso legislatore.

È indicativo che il parametro della razza sia stato utilizzato dalla Corte costituzionale in un solo caso, per censurare una disciplina legislativa che prevedeva effetti automatici nei confronti di cittadini identificati come appartenenti a un gruppo «etnico religioso»[25]. La Corte ha interpretato alquanto approssimativamente e sbrigativamente il concetto (aberrante) di "razza" e lo ha combinato con l'elemento della professione di una determinata fede. Anche la Corte di Cassazione nella sua giurisprudenza ha dato per scontato che la "razza" sia di per se stessa una categoria oggettiva e neutra, accettata dal comune sentire: un grande contenitore che raccoglie le catalogazioni degli individui in rapporto ai loro tratti fisici più appariscenti (come il colore della pelle o l'inclinazione degli occhi) o la loro più o meno riconoscibile origine etnica o nazionale. La rilevanza giuridica e l'eventuale illiceità di tali classificazioni vengono considerate allorché da un'asettica enumerazione dei vari fenotipi si passi a una loro gerarchizzazione. La quale, a sua volta, può dar luogo a manifestazioni di avversione di varia intensità nei confronti di persone "giudicate" di razza inferiore fino a sconfinare nell'*odio razziale*[26].

In verità, il vocabolo "razza" anche nel linguaggio parlato non mantiene affatto una valenza neutra, ma sottende situazioni di elementare gerarchia: superiore/inferiore; apprezzabile/disprezzabile. Così quando gergalmente si esclama: "ma che razza di [ragionamento]…" si anticipa un giudizio negativo; mentre nell'espressione "[calciatore] di razza" è insito un forte com-

[25] Sent. n. 239 del 1984 che ha dichiarato illegittimo il R.D. 30 ottobre 1930, n, 1731, laddove imponeva l'adesione alle comunità israelitiche di tutti gli ebrei residenti in Italia. Sul punto anche G. Sacco, *op. cit.*, p. 47.

[26] Che si palesa «come consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile, nel contesto in cui è maturata, avuto anche riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione *fondato sulla razza, l'origine etnica o il colore* e cioè di un sentimento immediatamente percepibile come connaturato alla esclusione di condizioni di parità» (Corte di cassazione, Sez. V, sent. 28 ottobre 2015 n. 43488). Dalla pronuncia (che si conforma a una consolidata giurisprudenza) si desume come per il giudice di legittimità il "comune sentire" non distingua il "concetto" di "razza" dagli altri attributi menzionati: l'origine etnica e il colore. In verità, tali attributi sono normalmente e popolarmente considerati "sintomi" dell'appartenenza a un determinato gruppo razziale. Sul collegamento tra "razza" e "odio razziale" nelle argomentazioni della Cassazione cfr. le acute osservazioni di S. Salardi, *«Razza»: Falsi miti e danni reali di un concetto*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», n. 2/2016.

piacimento. Frasi che sono ontologicamente prive di senso, ma che pure perdurano per comunicare impressioni e convinzioni *negative* o *positive* e, implicitamente, per evidenziare fratture e diseguaglianze. Dunque, la razza non può essere affatto valutata come termine ambiguo o elastico.

Può sembrare paradossale[27] che una simile parola/concetto, la cui fallacia e insignificanza è stata accertata scientificamente, sia la radice di altre parole che invece sono assolutamente significanti e descrivono fenomeni sociali reali che l'ordinamento si premura di definire e sanzionare più o meno puntualmente, come il "razzismo". Lemma che trova nei più diffusi dizionari questa spiegazione: «concezione fondata sul presupposto che esistano razze umane biologicamente e storicamente superiori ad altre razze. È alla base di una prassi politica volta, con discriminazioni e persecuzioni, a garantire la "purezza" e il predominio della "razza superiore"»[28]. La definizione è, però, incompleta e, alla luce delle risultanze scientifiche, dovrebbe essere integrata, precisando che il "presupposto" è errato e, di conseguenza, dovrebbe essere aggiornata anche la qualificazione di "razzista", per denotare colui che *misconoscendo la fallacia della teorie che distinguono gli uomini sulla base della razza, assume atteggiamenti o comportamenti lesivi della dignità della persona umana*[29].

A livello normativo questa conclusione trova solo parziale riscontro nella legge 25 giugno 1993, n. 205 (*Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica o religiosa*), che cerca di individuare e punire tutte le manifestazioni, antiche e recenti, suscettibili di essere contrassegnate come "razziste", anche se è preponderante l'influenza del già vissuto in epoca totalitaria[30].

[27] Cfr. A.M. Rivera, *Il ruolo della "razza" nel razzismo*, in «Rivista del centro studi "Città della Scienza"», 29 febbraio 2016, nel sito «http://www.cittadellascienza.it/centrostudi».

[28] «http://www.treccani.it/enciclopedia/razzismo».

[29] Disattendendo il principio fondamentale affermato anche dalla giustizia internazionale che «la tolleranza e il rispetto della dignità di tutti gli esseri umani costituiscono il fondamento di una società democratica e pluralista» (così nella sent. 6 luglio 2006 – *Erbakan vs Turchia* – della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo).

[30] Tanto da essere considerata come legge di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione (che vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista). Si veda D. J. Falco, *Origini ed analisi della legislazione antirazzista in Italia dalle leggi razziste del '38 alla legge 25 giugno '93, n. 205 (…)*, in «La Rassegna Mensile di Israel», n. 3/1994, pp. 62 ss. In ogni caso, le ipotesi previste dalla legge sono abbastanza generali, rientrando nella sua orbita la diffusione «in qualsiasi modo» di idee fondate

Si può, quindi, affermare che nel lessico giuridico le parole "razza" e "razzismo" non necessariamente devono coesistere: l'una rappresenta una *non verità* e, in quanto tale, può essere abbandonata; l'altra, purtroppo, rappresenta una triste e allarmante *realtà effettiva* con cui l'ordinamento deve fare i conti.

Espungere dalla Costituzione italiana e da altri ordinamenti di livello internazionale ad essa collegati l'espressione "razza" non comporta affatto indebolire la riprovazione e l'impegno normativo contro il "razzismo", anche se questo non è espressamente menzionato nella Carta. La quale, però, come si è già accennato, nel comma 2 dell'art. 3, sollecita la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di fatto che impediscono il «pieno sviluppo della persona umana»; e non c'è dubbio che la persistenza nella società di subculture razziste sia uno di questi ostacoli[31].

Peraltro, è abbastanza diffusa l'opinione che la parola "razza" possa (e debba) essere salvata proprio perché appartiene al linguaggio corrente e soprattutto perché la sua *forza*, dovuta al contesto storico che ne ha determi-

sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico; l'incitamento a commettere o la commissione di «atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi». Per questi aspetti la legge n. 205 fa sistema con la legge 13 ottobre 1975 n. 654, che ha provveduto alla ratifica e all'esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (New York, 7 marzo 1966). La Convenzione, oltre a interventi preventivi e repressivi di ordine penale, impone agli stati contraenti anche *azioni positive*, come l'adozione di «immediate ed efficaci misure, in particolare nei campi dell'insegnamento, dell'educazione, della cultura e dell'informazione, per lottare contro i pregiudizi che portano alla discriminazione razziale e a favorire la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra le Nazioni ed i gruppi razziali ed etnici» (art.7, comma 1). Il filo che lega la legge n. 205 del 1993 al comma 1 dell'art. 3 della Costituzione è il riferimento alla "razza" quale possibile fonte di condotte discriminatorie e persecutorie nell'ambito della società civile, tali da determinare lacerazioni sociali e, dunque, diseguaglianze di fatto tra gli individui. Per la sua natura di legge penale essa non si applica alle diseguaglianze *non gridate* prodotte dal legislatore ove prevedesse trattamenti differenziati fondati sui motivi richiamati dalla legge stessa.

[31] … presenti anche nel sistema politico: cfr. V. Deplano*, Senza distinzione di razza? Razzismo in controluce nel discorso pubblico italiano tra anni Cinquanta e anni Settanta*, in «European South», n. 1/2016, pp. 95 ss. («http://europeansouth.postcolonialitalia.it/journal/2016-1/11.2016-1.Deplano.pdf»). Per un'ampia rassegna dei rimedi (soprattutto) giurisdizionali previsti dall'ordinamento interno e internazionale contro le manifestazioni di diseguaglianza razziale cfr.: D. Tega (a cura di)*, Le discriminazioni razziali ed etniche. Profili giuridici di tutela,* Armando Editore*,* Roma 2011.

nato l'inserimento in Costituzione, comprende la condanna del razzismo in tutte le sue varianti[32].

Oppure si sostiene che sarebbe sufficiente camuffare il termine e attribuirgli, attraverso un'interpretazione *manipolativa* o *adeguatrice*[33], un contenuto diverso rispetto a quello contestato perché falso, attingendo dagli altri concetti contigui che assai frequentemente lo accompagnano, in particolare nelle fonti internazionali antidiscriminatorie. La tendenza prevalente è quella di far coincidere le "razze" con i gruppi di individui che si caratterizzano per il «il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica»[34]. Questa prospettiva estensiva, e certamente un po' disinvolta, è stata, ad esempio, adottata abbastanza recentemente dall'ordinamento del Regno Unito laddove si precisa che: «La razza comprende: a) *il colore*; b) *la nazionalità*; c) *l'origine etnica o nazionale*»[35].

[32] «Estirpare *razza* dal dettato costituzionale… rappresenterebbe forse non solo un anacronismo…, ma anche un indebolimento dell'art. 3 nella sua chiarezza e in tutta la sua contestuale motivazione… Meglio sarebbe lasciarla, invece la parola *razza*: così qualora si leggesse in classe con i nostri studenti, o a casa con i nostri figli, la Costituzione, ci aiuterebbe a raccontare non soltanto l'oggi, ma anche lo ieri: *quello* ieri… Invece di eliminare la parola *razza* dal testo della Costituzione…non sarebbe più produttivo riflettere sul fatto che anche in assenza delle razze, e in presenza di gruppi etnici o di qualsiasi altra formulazione alternativa si voglia utilizzare, il razzismo non è affatto scomparso, ma anzi si articola… in nuove pericolose forme, anche sul piano linguistico?». Così: F. Faloppa, *Per un linguaggio non razzista*, in *Contro il razzismo*, a cura di M. Aime, Einaudi, Torino 2016, pp. 79-80.

[33] «Il linguaggio giuridico è debitore del c.d. *prestito semiotico* dal linguaggio ordinario. Con particolare riferimento al prestito semantico, si può verificare la compresenza nei discorsi ordinari e giuridici di termini che nel linguaggio ordinario hanno uno o più significati. Nel linguaggio giuridico tali termini vengono, di norma, ridefiniti per gli scopi che il diritto si propone, non solo tramite ridefinizioni, ma talvolta anche a mezzo di definizioni stipulative volte a sostituire il significato ordinario di un termine o a crearne di nuovi» (S. Salardi, *op. cit.*, p. 457). Sulle tecniche interpretative a cui si fa riferimento nel testo, cfr., in generale, O. Chessa, *I giudici del diritto. Problemi teorici della giustizia costituzionale*, FrancoAngeli, Milano 2014, p. 279 ss.

[34] Così nell'art. 1, prg. 1, della già citata *Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale* e, successivamente, nella legislazione europea e nazionale (Direttiva 2000/43/CE recepita con il D. lgs. 9 luglio 2003, n. 2015).

[35] Art. 9, prg. 1, dell'*Equality Act* del 2010, commentato, tra gli altri, da M. Sargeant, *Discrimination and the Law*, Routledge, London 2013 (cfr. in particolare il cap. 7 a p. 82 ss.).

Sia l'approccio della *memoria protettiva ed educatrice*, sia l'approccio della *svalutazione semantica compensata* non corrispondono pienamente alla funzione predittiva del discorso normativo costituzionale sulla persona umana, rivolto al *presente-futuro*. La coerenza e dunque la persuasività del discorso dipendono non soltanto dal suo "messaggio" di sintesi, ma anche dalla *verità, razionalità* e *attualità* delle singole parole che lo costituiscono. Come si è già sottolineato, l'aspirazione della Costituzione italiana è quella di essere proattiva e di contribuire all'elaborazione sempre *in fieri* di uno statuto cosmopolita della "famiglia umana".

5. È in questo quadro che le (singole) parole contano. La correzione degli enunciati costituzionali obiettivamente fallaci o non più adeguati al mutare della sensibilità sociale sul valore della persona umana[36] non è tanto una

[36] Non soltanto i termini e i concetti intrinsecamente fallaci come "razza" meritano una revisione linguistica, ma anche locuzioni che col tempo hanno perso il loro valore originario tecnico-giuridico per assumere nel linguaggio comune un senso offensivo. È il caso del vocabolo "minorato" di cui al comma 3 dell'art. 38 della Costituzione («Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale»). I Costituenti hanno inteso definire in questo modo coloro «che, per cause patologiche, congenite o acquisite, o per mutilazioni, lesioni gravi dell'organismo e simili, [sono] parzialmente [privati] delle facoltà fisiche o psichiche e non [possono] inserirsi pienamente nella vita sociale» («http://www.treccani.it/vocabolario/minorato»). Tuttavia, una ricerca in rete dei sinonimi del vocabolo dà il seguente esito: «idiota, bestia, coglione, cretino… cerebrolabile, deficiente, desipiente, subnormale» («http://luirig.altervista.org/sinonimi/dizionario-sin-contrari»). Il legislatore non recentissimo ha ripreso tale termine (così nel D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616, all'art. 42, si fa riferimento all'assistenza dei minorati psico-fisici), ma successivamente sono state adottate altre espressioni quali "persona con handicap" (nella legge 5 febbraio 1992, n. 104: *legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*). Tale evoluzione lessicale è stata assecondata anche dalle principali associazioni di tutela di questa categoria di persone. L'ANFFAS (Associazione Nazionale di Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) ha assunto questa denominazione nel 2005, sostituendola alla primitiva «Associazione Nazionale Famiglie di Fanciulli Minorati Psichici». Finalmente la Convenzione Internazionale sui diritti delle persone con disabilità (New York, 25 agosto 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18) ha razionalizzato la formulazione che pare più appropriata e coerente con il discorso normativo costituzionale sulla persona umana e che, auspicabilmente, attraverso il procedimento di revisione costituzionale dovrebbe subentrare all'inadeguata espressione contenuta nella Carta. Anche un tale mutamento lessicale sarebbe una non marginale manifestazione della volontà di coesione sociale che ispira l'ordinamento repubblicano. Cfr: *Diversamente abile? Inclusione? Disabilità intellettive? A proposito della terminologia*, in «www.disabilitaintellettive.it».

questione di ordine formale, bensì di sostanza democratica. Rivela la vitalità e la qualità del pluralismo dei sistemi a vocazione inclusiva.

In questo senso si può anche parlare di «terapia linguistica»[37] della Costituzione (e degli altri ordinamenti ad essa collegati) come processo di maturazione collettiva attraverso una discussione pubblica per l'affermazione di una convivenza migliore, più aperta e più attenta ai diritti umani.

Le sollecitazioni alla revisione del comma 1 dell'art. 3 della Costituzione sono state avanzate soprattutto dalla comunità scientifica. Nel 2014 due autorevoli biologi, Gianfranco Biondi e Olga Rickards, hanno rivolto un appello assai argomentato alle massime istituzioni della Repubblica per l'eliminazione del termine "razza" da qualsiasi atto normativo vigente in Italia, spiegando che «il concetto tassonomico di razza non può essere applicato alla nostra specie: *Homo sapiens*» e che tale concetto «è stato abbandonato in antropologia biologica e in genetica, perché inidoneo a ricostruire il rapporto antenato-discendente tra le popolazioni umane». Hanno altresì puntualizzato che «le differenze morfologiche che si osservano tra i popoli, e si osservano perché esistono, sono invece di natura ambientale, vale a dire ecologica». Hanno infine fermamente rimarcato come occorra distinguere la "razza" dal "razzismo" che «non ha natura scientifica o, per meglio dire, non attiene alle scienze sperimentali»[38].

[37] S. Salardi, che auspica che essa «non sia meramente sintomatica, ma rappresenti un rimedio duraturo e che, a tal fine, all'eliminazione del concetto di "razza" dal diritto si accompagni una strategia volta all'educazione culturale all'eguaglianza e alla dignità tra gli esseri umani, ovvero che l'intervento abolitivo del concetto rappresenti una concreta "questione di (anti)discriminazione"» (*op. cit.*, p. 454).

[38] I due firmatari dell'appello affermano anche, con giusto orgoglio, il loro ruolo di scienziati: «I biologi assolvono il loro compito studiando la storia evolutiva umana nell'ambito della più generale evoluzione della vita e *non sono usciti dalla loro sfera di competenza quando hanno dimostrato per via sperimentale che il concetto di razza non può essere applicato alla nostra specie*» (Il testo integrale del documento si può leggere nel sito «www.cittadellascienza.it»). Già nel 2008 (nella ricorrenza del 70° anniversario della pubblicazione delle leggi razziste fasciste) altri autorevoli scienziati (tra i quali Rita Levi Montalcini) avevano sottoscritto un "manifesto antirazzista", articolato in dieci punti, nel primo dei quali si dichiara con fermezza: «le razze umane non esistono. L'esistenza delle razze umane è un'astrazione derivante da una cattiva interpretazione di piccole differenze fisiche fra persone, percepite dai nostri sensi, erroneamente associate a differenze "psicologiche" e interpretate sulla base di pregiudizi secolari. Queste astratte suddivisioni, basate sull'idea che gli umani formino gruppi biologicamente ed ereditariamente ben distinti, sono pure invenzioni da sempre utilizzate per classificare arbitrariamente uomini e donne in "migliori" e "peggiori" e quindi discriminare questi ultimi

Anche gli antropologi si sono fatti sentire per sollecitare l'aggiornamento della clausola antidiscriminatoria contenuta in Costituzione (e in altri ordinamenti). Così Giovanni Destro Bisol e Maria Enrica Danubio dell' Istituto Italiano di Antropologia hanno proposto di sostituire il termine razza con «aspetto fisico e tradizioni culturali» e di integrare tale modifica con l'affermazione che «la Repubblica non riconosce l'esistenza di presunte razze umane e combatte ogni forma di razzismo e xenofobia»[39].

Non dissimile la riformulazione prospettata da Direttivo dell'Istituto Italiano di Antropologia che aggiunge come possibili fattori di ingiusta discriminazione «il colore della pelle»[40].

Infine, studiosi partecipanti al progetto interdisciplinare europeo RADAR *(Regulating AntiDiscrimination and AntiRacism*), coordinato dal *Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione* dell'Università di Perugia[41], hanno a loro volta proposto di introdurre al posto della «categoria cristallizzata e semanticamente opaca perché non oggettivabile» di "razza" un riferimento a situazioni oggettive quali «l'appartenenza nazionale, etnica culturale e sociale». Le quali «potrebbero mantenersi nell'arco

(sempre i più deboli), dopo averli additati come la chiave di tutti i mali nei momenti di crisi». Conseguentemente il manifesto avverte che «ogni uomo è geneticamente diverso da ogni altro… È un organismo biologico unico e irripetibile… La contaminazione genetica tra le diverse popolazioni umane è costante ed elevatissima…» (in rete, tra i tanti siti: «https://www.youtube.com/watch?v=7y7YspU7WGc»).

[39] Questa soluzione supererebbe il dubbio paradossale che l'eliminazione *tout court* del riferimento alla "razza" possa farla diventare nuovamente un fattore di discriminazione. La modifica suggerita esprimerebbe adeguatamente «il concetto di diversità rispettandone le diverse declinazioni (biologica e culturale in primis) … [senza]… evocare in alcun modo gerarchie valoriali». Inoltre la «dichiarazione esplicita dell'insussistenza del concetto stesso di razza e del rifiuto dei comportamenti che ne possono derivare» aumenterebbe l'efficacia della formulazione alternativa prospettata (in «Le scienze Blog – Edizione italiana di *Scientific American*», *Forum*, 16 febbraio 2015 nel sito: «http://www.lescienze.it»).

[40] Il documento, approvato il 23 ottobre 2014, si può leggere nel sito dell'Associazione Nazionale Universitaria degli Antropologi Culturali: «http://www.anuac.it». Cfr anche: A. Favole e S. Allovio, *Razza, un'invenzione nefasta senza valore scientifico "aboliamo il termine"*, in «Il Corriere della Sera – La lettura», 1 febbraio 2015 e, analogamente, P. Greco, *Via la parola razza dalla Costituzione,* in «Rocca», gennaio 2015, pp. 43 ss. (nel sito: «http://tamtam.rocca.cittadella.org»).

[41] «http://win.radar.communicationproject.eu».

dei tempi, con eventuali adattamenti secondo le evoluzioni storico-sociali»[42].

6. Sotto il profilo istituzionale non è indifferente questa "mobilitazione" da parte di scienziati e ricercatori e degli organismi che li rappresentano. Essi assolvono pienamente al ruolo che a loro assegna la Costituzione, quando afferma l'autonomia delle «istituzioni di alta cultura, università ed accademie» (art. 34, comma 4), coniugata con la libertà di quanti le animano (art. 34, comma 1). L'attività scientifica certamente concorre «al progresso materiale o spirituale della società» (art. 4, comma 2) e allo «sviluppo della cultura» e della «ricerca scientifica» che la Repubblica promette di *promuovere* (art. 9, comma 1). Al di là degli aspetti strutturali e organizzativi, l' "autonomia" della scienza presuppone che coloro che ad essa si dedicano onorino i requisiti dell'*indipendenza* e dell'*autorevolezza* in quanto impegnati nella ricerca e nella diffusione di *verità oggettive* (la conoscenza che prevale sul pregiudizio). Ciò implica che la scienza si collochi al di fuori e al di sopra della contesa politica contingente per concorrere in maniera essenziale e profonda alla coesione sociale che si fonda anche su un linguaggio condiviso[43].

Una tale missione e *funzione* è ben compendiata dalla definizione di «Stato di cultura»[44] con cui è stata connotata in senso *dinamico* e *non inerte* la Repubblica nella direzione di un proficuo *scambio di esperienze e di competenze* tra tutte le risorse del ricco e articolato pluralismo costituzionale in una dimensione di *non separazione* e di continua ricerca di una comune "sfera pubblica"[45].

[42] Cfr.G. B. Lein, e A. F. Ravend, *Le parole che discriminano*, in *Addio alla razza*, numero monografico della rivista «Scienza e Società» nn. 27/28-1916, pp. 43-46.

[43] In proposito diffusamente: G. Zagrebelsky, *Fondata sulla cultura. Arte, scienza e Costituzione*, Einaudi, Torino 2014.

[44] La letteratura in argomento è assai vasta. Tra le opere più significative che inquadrano il tema sotto vari profili: E. Spagna Musso, *Lo Stato di cultura nella costituzione italiana*, Morano, Napoli 1961; M. Ainis, *Cultura e politica. Il modello costituzionale*, Cedam, Padova 1991; U. Cerroni, *Stato di diritto, Stato sociale, Stato di cultura*, Editori Riuniti, Roma 1996.

[45] È evidente la suggestione del pensiero, in costante aggiornamento critico ed autocritico, di J. Habermas; *Fatti e norme*, Laterza. Bari 2013 (I ed. italiana 1996). Cfr. in particolare il cap. VIII su «Il ruolo della società civile e della sfera pubblica politica», pp. 369 ss.

È in questa cornice che si pone il problema "storico" dei rapporti tra cultura e *sistema politico* e della sua non frequente permeabilità ai ragionamenti e alle certezze oggettive enunciati dalla scienza, che si basano sui criteri di evidenza e di sperimentazione, ma prescindono dal consenso dei cittadini che è la regola della democrazia.

Un tale divario si può colmare se gli attori della scienza e della cultura utilizzano il "potere comunicativo" di cui dispongono non solo nell'arena dell'opinione pubblica, ma anche nei circuiti istituzionali deliberativi allo scopo di riconciliare i discorsi normativi alla verità.

A questo fine la proposta di modifica o, più esattamente, di aggiornamento della proposizione di cui al comma 1 dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui nomina la "razza", può essere formalizzata attraverso un'iniziativa legislativa popolare di revisione costituzionale, promossa dalle Istituzioni di alta Cultura e dalle Università in assoluta autonomia rispetto agli attori politici, seppure non in competizione con i medesimi. Lo strumento previsto dal comma 2 dell'art. 71 della Costituzione pare, in effetti, il più idoneo a radicare una discussione pubblica che, prima del suo approdo in Parlamento, coinvolga la società civile non soltanto sulla persistenza di un termine /concetto errato nell'ordinamento, ma anche sull'attualizzazione e sul rafforzamento del *prevalente discorso personalistico*[46]. Cosicché questo possa esplicitamente allargarsi a quelle situazioni di prepotente e odiosa discriminazione, non previste ai tempi di elaborazione del testo costituzionale, contro parti sempre più estese dell'umanità. Il riferimento corre alle persone che cercano di fuggire da luoghi in cui l'esistenza (cioè l'esercizio del diritto alla vita[47]) risulta *obiettivamente* impossibile o insostenibile. Nei confronti di questi "ultimi della terra"[48] lo stato di diritto sembra abiurare alle proprie premesse e promesse[49], lasciando spazio a nuove manifestazioni di "razzismo". In un simile contesto l'iniziativa delle Università, delle Ac-

[46] In un tale quadro di coerenza sistemica, l'iniziativa legislativa potrebbe anche abbinare la sostituzione del termine "minorati" con la locuzione "persone con disabilità" nel comma 3 dell'art. 38 della Costituzione (cfr. sopra, nota 36).

[47] Sugli aspetti anche filosofici e sociologici del tema si leggano le amare analisi e considerazioni di Z. Bauman, *Vita liquida*, Laterza, Bari 2006.

[48] La locuzione è di R. Follereau, *Uomini come gli altri*, EMI, Bologna 1997.

[49] Tra i tanti: A. Dal Lago, *Non persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, Milano 2004; E. Bettinelli, *Il clandestino persona senza status*, ora in *Umanità e Sovranità* (che raccoglie gli scritti dell'autore sui «diritti negati ai migranti»), University Press, Pavia 2017, pp. 115 ss.

cademie e di altre organizzazioni scientifiche e culturali avrebbe anche un rilevante valore pedagogico di massa[50], consono alla loro funzione sociale e costituzionale.

In adesione a questa impostazione, sotto il profilo contenutistico, le varie ipotesi di eliminazione dalla Costituzione (e, in prospettiva, da altre fonti internazionali[51]) della parola "razza" potrebbero convergere nella sua sostituzione con l'espressione "provenienza geografica". La locuzione, infatti, appare dotata del requisito di un'adeguata astrattezza, idonea a comprendere tutte le fattispecie di ingiusta emarginazione che, molto spesso, generano fenomeni di razzismo[52]. Il significato di "provenienza", per la sua elasticità, si presta anche ad essere inteso, conformemente al linguaggio comune, anche in una dimensione generazionale, cioè con riferimento all'ascendenza familiare. Pertanto pare soddisfare anche i criteri di efficacia e di effettività.

Il richiamo a una *condizione* esistenziale, come la naturale e insopprimibile attitudine degli individui alla mobilità, consente, poi, di rinunciare a inserire in Costituzione, quale elemento di ingiusta distinzione, il "colore [della pelle]", pur recepito in altre costituzioni e convenzioni internazionali. Se è vero che ogni uomo «è un organismo biologico unico e irripetibile», come gli scienziati hanno puntualizzato[53], la menzione, sia pure per finalità protettive, di qualsiasi tratto somatico si scontra con l'esigenza e la volontà di non considerare e, anche implicitamente, catalogare le persone in rapporto al loro aspetto fisico. Come è stato efficacemente scritto, l'eguaglianza giuridica si realizza nell'«uguale diritto di tutti all'affermazione e alla tutela della propria identità, in forza dell'uguale valore associato a tutte le differen-

[50] L'opportunità di una campagna di *rieducazione comunitaria* a vasto raggio sarebbe assai utile, come dimostra la *gaffe* di una parlamentare (che, peraltro, si è immediatamente scusata) che ha parlato di «razza italiana» a rischio di estinzione. L'episodio e le conseguenti polemiche hanno avuto notevole eco nei *mass-media*. Si leggano le cronache e i commenti sui quotidiani del 26 luglio 2017.

[51] Come, ad esempio, la Convenzione di Ginevra, relativa allo statuto dei rifugiati (28 Luglio 1951) laddove ne vieta l'espulsione o il respingimento «verso le frontiere dei luoghi ove la [loro] vita o la [loro] libertà sarebbero minacciate a causa della [loro] razza …» (art. 1; il termine è presente anche in altre disposizioni della Convenzione).

[52] Come segnala la recentissima relazione finale della Commissione parlamentare «"Jo Cox" "sull'intolleranza, la xenofobia, Il razzismo e i fenomeni di odio» (istituita presso la Camera dei Deputati il 1° maggio 2016). Si veda il capitolo V dedicato a "Razzismo e xenofobia" (in particolare: pp. 84, ss). In: «http://www.camera.it/leg17/1313».

[53] Cfr. il "manifesto antirazzista" parzialmente riprodotto sopra nella nota 36.

ze che fanno di ciascuna persona un individuo diverso da tutti gli altri e di ciascun individuo una persona come tutte le altre»[54].

Sulla base di questi presupposti la riformulazione del comma 1 dell'art. 3, nei termini appena indicati, attraverso il metodo della discussione pubblica, destinata a concludersi con un processo deliberativo, rappresenterebbe più che una "revisione" (in senso tecnico-formale) della Costituzione la sua valorizzazione in quanto ne esalta e rilancia i principi costitutivi in una prospettiva universalistica.

Ricondurre le parole del diritto ai loro *significati effettivi* restituisce alle norme costituzionali la forza necessaria per comprendere e regolare realtà in continua evoluzione oltre gli angusti confini delle sovranità nazionali. Non è un'operazione di mera *igiene linguistica,* ma un'occasione per una riflessione collettiva sullo stato della convivenza nel mondo.

L'iniziativa non dovrebbe neppure incontrare pregiudiziali resistenze di tipo ideologico. In fin dei conti, il fatto, finalmente asseverato anche dall'ordinamento, che la nostra comunità è costituita indistintamente da *homines sapientes* dovrebbe essere per tutti una (e, forse, per alcuni insperata) buona notizia.

[54] Così L. Ferrajoli, *Principia Juris. Teoria del diritto e della democrazia*, Laterza, Bari 2007, vol. I, p. 797 (ripreso da S. Salardi, *op. cit.,* p. 461).